



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE
DAGRI
DIPARTIMENTO DI SCIENZE
E TECNOLOGIE AGRARIE,
ALIMENTARI, AMBIENTALI E FORESTALI



ACCORDO DI COLLABORAZIONE TECNICO-SCIENTIFICO AI FINI DELLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DIDATTICA/RICERCA TRAMITE LA CONDIVISIONE DI PERSONALE

TRA

IL CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E L'ANALISI DELL'ECONOMIA AGRARIA (di seguito denominato CREA), con sede in Roma – 00184 – Via della Navicella, n. 2/4, C.F. 97231970589, P.I. 08183101008 rappresentato dal Presidente e legale rappresentante, Prof. Andrea Rocchi,

E

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE, (di seguito denominata "Università"), con sede legale in Firenze, P.zza San Marco 4, C.F. e P.I. 01279680480 in persona della Rettore e legale rappresentante prof.ssa Alessandra Petrucci, entrambe nel seguito congiuntamente denominate anche come "Parti",

PREMESSO CHE

- a) il CREA in base al D.Lgs. n. 454/1999 e s.m.i., e così denominato ai sensi dell'art.1, comma 381 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è un ente pubblico nazionale con il compito di svolgere, promuovere, diffondere, trasferire e valorizzare attività di ricerca nei principali settori di sviluppo delle conoscenze e delle loro applicazioni per lo sviluppo scientifico, tecnologico, economico e sociale del Paese, perseguendo l'integrazione di discipline e tecnologie diffusive e innovative anche attraverso accordi di collaborazione e di programmi integrati;
- b) il CREA svolge ricerche e sviluppa soluzioni tecnologiche in grado di innalzare, in un contesto di sostenibilità e salubrità delle produzioni, la profittabilità e la competitività delle attività agricole, agroalimentari e forestali, garantendo la tutela e la conservazione della biodiversità degli ecosistemi agrari, forestali e ittici;
- c) il CREA svolge, promuove e coordina attività di ricerca con obiettivi di eccellenza in ambito nazionale e internazionale, finalizzate all'ampliamento delle conoscenze nei principali settori di sviluppo, individuati nel quadro della cooperazione e integrazione europea e della collaborazione con le Università e con altri soggetti sia pubblici sia privati;
- d) il CREA per lo svolgimento delle proprie attività e per il conseguimento delle finalità istituzionali può stipulare convenzioni, contratti ed accordi di collaborazione con amministrazioni, università, enti, istituti, associazioni ed altre persone giuridiche pubbliche o private, nazionali, estere internazionali, nei limiti dell'ordinamento vigente;
- e) le Università sono un centro primario della ricerca scientifica nazionale e che è loro compito elaborare e trasmettere criticamente le conoscenze scientifiche, anche promuovendo forme di collaborazione con Istituti extra-universitari pubblici o privati;



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

DAGRI
DIPARTIMENTO DI SCIENZE
E TECNOLOGIE AGRARIE,
ALIMENTARI, AMBIENTALI E FORESTALI



- f) l'articolo 6, comma 11, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 consente ai professori e ricercatori a tempo pieno di *“svolgere attività didattica e di ricerca anche presso un altro ateneo, sulla base di una convenzione tra i due atenei finalizzata al conseguimento di obiettivi di comune interesse”*;
- g) l'art. 55 del DL 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, sancisce che *“Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 11, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si applicano anche ai rapporti tra università ed enti pubblici di ricerca e tra questi ultimi, fermo restando il trattamento economico e previdenziale del personale di ruolo degli enti di ricerca stessi”*;
- h) il Decreto Ministeriale (DM) 26 aprile 2011, n. 167, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, del 26 settembre 2011, recante *“Stipula di convenzioni per consentire ai professori e ricercatori a tempo pieno di svolgere attività didattica e di ricerca presso altro ateneo stabilendo le modalità di ripartizione dei relativi oneri”*, fissa i criteri per la stipula delle convenzioni sopra richiamate;
- i) con Decreto del 27 novembre 2012, il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha approvato la *“Convenzione quadro tra università ed enti pubblici di ricerca per consentire ai professori e ricercatori universitari a tempo pieno di svolgere attività di ricerca presso un ente pubblico e ai ricercatori di ruolo degli enti pubblici di ricerca di svolgere attività didattica e di ricerca presso una Università”*;
- j) la stipula della presente convenzione è di reciproco interesse delle Parti, essendo finalizzata alla razionalizzazione e valorizzazione delle risorse scientifiche e didattiche presenti nelle due Istituzioni;

tutto ciò premesso, si stipula e conviene quanto segue:

ART. 1 - PREMESSA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e ne forma il primo patto.

ART. 2 - OBIETTIVI DI INTERESSE COMUNE

Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente accordo è finalizzato al conseguimento di obiettivi di comune interesse, consistenti nello sviluppo della reciproca collaborazione al fine di promuovere lo scambio delle rispettive conoscenze ed esperienze di carattere tecnico-scientifico

ART. 3 - OGGETTO

Per la realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo precedente il personale sarà individuato da ciascuna parte con le modalità interne previste dai rispettivi regolamenti e svolgerà presso l'altro Ente l'attività didattica e/o di ricerca che sarà dettagliata con successivi accordi attuativi.

ART. 4 - DURATA

L'accordo ha la durata massima di 5 anni a partire dalla data di sottoscrizione ed è rinnovabile previo accordo scritto fra le Parti, da comunicare almeno tre mesi prima della data di scadenza, convenendo alla stipula di un nuovo accordo.



Nell'ambito della durata dell'accordo, gli impegni delle Parti, relativamente allo svolgimento da parte del personale interessato di attività didattica e/o di ricerca presso l'altro ente, sulla base delle convenzioni di cui all'articolo precedente, potranno avere al massimo durata annuale.

Nel periodo di durata del presente atto non possono essere stipulati più accordi per l'utilizzo del medesimo personale.

ART. 5 - AMMINISTRAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Lo svolgimento dell'attività didattica/di ricerca, secondo quanto stabilito al precedente articolo 3, non comporta alcun mutamento nel rapporto di lavoro del personale interessato. Pertanto, il relativo trattamento economico e previdenziale resta invariato. Quando la collaborazione coinvolga personale contrattualizzato, l'Università e il CREA si impegnano a rispettare il CCNL della categoria di appartenenza del personale interessato.

Il personale interessato assicurerà lo svolgimento dell'attività di cui al presente accordo correlandola alle esigenze e all'orario di servizio della struttura in cui andrà a operare, nel rispetto del regolamento della struttura ospitante e dei relativi criteri organizzativi.

La gestione del rapporto di lavoro resta in capo al Direttore/Dirigente della struttura di afferenza del personale interessato. Ai fini della gestione delle presenze in servizio, il responsabile della struttura in cui verrà svolta l'attività didattica/di ricerca di cui al presente accordo dovrà inoltrare all'altro Ente un'attestazione circa le presenze del personale interessato, con cadenza mensile.

ART. 6 - ONERI STIPENDIALI

Le parti stabiliscono che in relazione agli oneri stipendiali del personale ciascuna parte sosterrà quelli relativi al proprio personale.

ART. 7 - VALUTAZIONE DELL'ATTIVITA' DI RICERCA

Ai fini della valutazione delle attività di ricerca e delle politiche di reclutamento degli atenei di cui all'art. 5, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, l'apporto dei ricercatori di ruolo degli enti di ricerca è considerato, in attuazione del Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 27 novembre 2012, in proporzione alla durata e alla quantità dell'impegno prestato presso l'ateneo.

Ai sensi di quanto sopra le parti convengono che i risultati dell'attività di ricerca del personale interessato per il periodo di tempo di cui al presente accordo, inclusa la Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR), siano ripartiti, in coerenza con quanto sarà indicato nei successivi accordi attuativi di cui all'art. 3.



ART. 8 - NORME PARTICOLARI PER L'UNIVERSITA'

Il personale interessato per effetto dell'esecuzione del presente accordo acquisirà la qualifica di membro aggiunto del Consiglio del corso di studio nell'ambito del quale è impegnato in attività didattiche.

in seno al Consiglio e compatibilmente a quanto previsto dai Regolamenti dell'Ateneo, egli eserciterà il diritto all'elettorato attivo e godrà dell'esercizio del voto deliberativo in merito alle questioni attinenti alla programmazione didattica dello stesso corso di studio.

Il diritto all'elettorato attivo e passivo verrà esercitato presso l'ente per il quale viene svolta la quota maggioritaria di attività lavorativa entro i limiti e nel rispetto delle disposizioni legislative e statutarie inerenti agli organi accademici collegiali e monocratici.

Ai fini del conteggio dei requisiti di docenza nell'ambito delle procedure di accreditamento dei corsi di studio, il personale interessato sarà conteggiato in proporzione all'attività didattica svolta presso l'Università secondo quanto indicato nella relativa scheda individuale (*Modello ex art. 3 - Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.*)

ART. 9 - COPERTURA ASSICURATIVA - SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Gli Enti contraenti, mediante le strutture interessate, provvedono alle coperture assicurative di legge per il personale che, in virtù del presente accordo, è chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività.

Il personale coinvolto è tenuto a uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente accordo, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Detto personale è tenuto altresì, prima dell'accesso ai luoghi di espletamento delle attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute, rilasciando a tale scopo apposita dichiarazione.

Gli obblighi in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.lgs. 81/2008, in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura medesima.

ART. 10 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Reg. UE 2016/679 ("GDPR") le Parti si informano che i dati personali contenuti nel presente Accordo, ovvero in ogni modo comunicati o acquisiti nel corso dell'esecuzione dell'Accordo stesso, saranno trattati conformemente al GDPR, al D.Lgs. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs. 101/2018 e s.m.i e per le sole finalità oggetto del presente atto.



I dati saranno conservati per la durata dell'intero rapporto contrattuale e comunque sino al termine prescrizione di legge. Gli interessati possono esercitare, laddove applicabili, i diritti di cui agli artt. 15 - 22 del GDPR, gli stessi hanno inoltre il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ai sensi e con le modalità previste dall'art.77 o di proporre ricorso all'Autorità giudiziaria (art. 79 GDPR).

Il Responsabile della protezione dei dati nominato dal CREA è contattabile scrivendo al responsabileprotezionedati@crea.gov.it, l'RPD dell'Università è contattabile via pec all'indirizzo ateneo@pec.unifi.it.

ART. 11 - RECESSO

Ciascuna delle Parti potrà recedere dal presente accordo per sopravvenute esigenze didattiche o scientifiche con un preavviso di tre mesi da comunicare per iscritto alla controparte e, per conoscenza, anche al personale interessato tramite lettera raccomandata o PEC. Il recesso avrà effetto al termine del periodo di preavviso, che inizierà a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso

Gli impegni delle Parti relativi all'utilizzazione del personale si intendono automaticamente risolti qualora il personale interessato revochi il proprio consenso a svolgere la propria attività didattica /di ricerca presso Università/CREA. La revoca dovrà essere comunicata a entrambe le Istituzioni coinvolte.

La risoluzione dell'Accordo, ai sensi del comma, ha effetto a far data dall'inizio dell'anno accademico successivo ovvero, nel caso di attività di ricerca, allo scadere del sesto mese successivo alla ricezione della dichiarazione di revoca.

ART. 12 - CLAUSOLE FINALI

Le Parti si impegnano a comporre amichevolmente ogni eventuale controversia che dovesse sorgere relativamente alla interpretazione ed esecuzione dell'Accordo, prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale.

Fermo restando quanto previsto al comma precedente, qualsiasi controversia dovesse insorgere fra le Parti relativamente alla interpretazione ed esecuzione dell'Accordo sarà definita dalla competente Autorità Giudiziaria del foro di Roma.

Ai fini del presente accordo, le Parti eleggono domicilio legale nella propria sede in epigrafe indicata. L'atto verrà registrato solo in caso d'uso e le relative spese saranno poste a carico della parte richiedente.

Ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, viene redatta e sottoscritta in un unico esemplare in formato digitale ed è soggetta all'imposta di bollo sin dall'origine.



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

DAGRI

DIPARTIMENTO DI SCIENZE
E TECNOLOGIE AGRARIE,
ALIMENTARI, AMBIENTALI E FORESTALI



L'imposta di bollo relativa al presente accordo è assolta dal CREA in maniera virtuale, autorizzazione n. 34200 del 03.05.2016 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate – Direzione del Lazio – Ufficio Gestione Tributi.

Letto, approvato e sottoscritto.

**Consiglio per la Ricerca in agricoltura
e l'analisi dell'Economia Agraria (CREA)**

IL PRESIDENTE
Prof. Andrea Rocchi

Università degli Studi di Firenze

LA RETTRICE
Prof.ssa Alessandra Petrucci



Mod. ex Art. 3 - Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.
Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche.

**ACCORDO DI COLLABORAZIONE TECNICO-SCIENTIFICO TRA IL CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E L'ANALISI
DELL'ECONOMIA AGRARIA (CREA) E L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE – AI FINI DELLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA'
DIDATTICA/RICERCA TRAMITE LA CONDIVISIONE DI PERSONALE**

SCHEDA INDIVIDUALE

Nome e Cognome _____

Ente di appartenenza _____

Struttura (Centro/Dipartimento) di afferenza _____

Profilo e livello _____

Attività di collaborazione proposta

Didattica

Ricerca

Titolo dell'attività didattica

Breve descrizione dell'attività didattica

Durata dell'attività didattica _____

Corso di studio/dottorato presso il quale viene svolta l'attività didattica _____

Titolo dell'attività di ricerca

Breve descrizione dell'attività di ricerca

Durata dell'attività di ricerca _____

Centro/i di ricerca/Dipartimento/i presso il quale viene svolta l'attività di ricerca

Luogo, data _____

Firma _____